

ALLEGATO "A" al REPERTORIO NUMERO 57844/15114

STATUTO

ARTICOLO 1

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. e della normativa in materia, la Fondazione, quale Ente del Terzo Settore, denominata:

"FONDAZIONE MERZ Ente del Terzo Settore"

in breve anche "FONDAZIONE MERZ ETS".

2. L'indicazione di Ente del Terzo settore e l'acronimo ETS potranno essere inseriti nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 2

1. La Fondazione ha sede in Torino (TO).

2. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 3

1. La Fondazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 4

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'Art. 5, comma 1, del D.lgs. 117/2017 e s.m.i., lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. La Fondazione avrà, in particolare lo scopo di promuovere, istituire e gestire mostre, pubblicazioni, attività di studio, seminari; nonché espressamente studi e produzioni di opere dell'arte visiva (pittura, scultura, fotografia, video, installazioni e performances) liriche, drammatiche, teatrali, cinematografiche, di costume e di architettura.

Per il raggiungimento dei suoi fini, la Fondazione potrà in particolare:

- partecipare o contribuire ad attività umanitarie;
- istituire premi, borse di studio, corsi e concorsi;
- effettuare in proprio od affidare a collaboratori esterni o istituti, ricerche e studi;
- promuovere attività di documentazione nei campi disciplinari di competenza;
- organizzare seminari, simposi, congressi, convegni, mostre ed eventi di natura artistica e culturale;
- provvedere alla tutela, restauro, promozione e valorizzazione anche in collaborazione con altri centri di cultura italiana ed esteri e con istituzioni pubbliche e private, delle cose di interesse artistico e storico anche se vincolate dalla legge, ivi comprese le biblioteche ed i beni di cui al D.P.R. n. 1409/1963.

3. Nel quadro degli scopi sopra individuati, la Fondazione potrà sviluppare, nelle forme più opportune, iniziative congiunte con altri enti italiani e stranieri, nonché con pubbliche amministrazioni, con organismi internazionali e, in genere, con qualsivoglia operatore economico e sociale pubblico e pri-

vato.

4. La Fondazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su delibera del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso la Fondazione eserciti attività diverse, il Consiglio di Amministrazione ne attesterà il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

5. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

Per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà tra l'altro, entro i limiti di legge e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.:

- acquisire la proprietà e il possesso, a qualsiasi titolo, di beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
- stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni ed enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione medesima il raggiungimento dei propri fini;
- stipulare atti e contratti, anche per il finanziamento delle operazioni delibe-

rate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere.

ARTICOLO 5

1. La Fondazione può utilizzare le prestazioni di volontari per lo svolgimento della propria attività. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dalla Fondazione le spese vive, effettivamente sostenute per l'attività prestata e debitamente documentate ed entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Le spese sostenute dal volontario possono anche essere rimborsate a fronte di una autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni forma di rapporto economico con la Fondazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

2. La Fondazione è tenuta ad iscrivere i propri volontari in un apposito registro e ha l'obbligo di assicurarli ai sensi degli artt. 17 e 18 del Codice del Terzo settore.

ARTICOLO 6

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione originario versato dai Fondatori nonché dagli incrementi che gli stessi Fondatori riterranno di predisporre; è vincolato al perseguimento degli scopi della Fondazione ed è inalienabile.

Tale patrimonio potrà essere incrementato e utilizzato dalla Fondazione per perseguire il proprio oggetto con lasciti, donazioni, oblazioni ed erogazioni

liberali in denaro o in natura, contributi, sovvenzioni o finanziamenti di enti pubblici e privati, eventuali altre entrate ed acquisizioni, nonché i proventi del proprio patrimonio e delle attività da essa svolte, al netto delle passività, entrate destinate per delibera del Consiglio di Amministrazione per incrementare il patrimonio.

2. Il patrimonio minimo della fondazione è costituito da una somma liquida e disponibile, ovvero da beni diversi dal denaro, non inferiore a 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) euro.

Quando risulta che il patrimonio minimo di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione deve, senza indugio, deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa, per la realizzazione dei suoi scopi e lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 7

1. L'esercizio finanziario inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti di Bilancio sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. e delle relative norme di attuazione.

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Il Bilancio è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017

e s.m.i..

3. La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i., nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ARTICOLO 8

Sono organi obbligatori della Fondazione:

- a) l'Assemblea dei Fondatori;
- b) l'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, quando nominati in alternativa all'Amministratore Unico.
- d) l'Organo di Controllo, ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- e) l'Organo di Revisione, ove previsto ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

Sono organi facoltativi:

- a) il Direttore artistico;
- b) il Segretario generale;
- c) il Comitato scientifico.

Tutte le cariche sono gratuite, ad eccezione di un eventuale emolumento per il Direttore artistico e il Segretario generale.

ARTICOLO 9

L'Assemblea dei Fondatori è costituita dal socio Fondatore e in caso di sua morte dai suoi discendenti consanguinei e adottivi aventi piena capacità giu-

ridica e di agire.

Essa si riunisce su convocazione dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, del Vice Presidente, ed, in caso di loro inattività, su convocazione dell'Organo di Controllo e delibera in merito:

- all'elezione, alla durata ed all'eventuale sostituzione dell'Amministratore ovvero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nominando, in tal caso, tra essi il Presidente e il Vice Presidente;
- alla nomina ed alla revoca del Direttore artistico;
- alle modifiche che si rendesse necessario apportare al presente statuto;
- alla nomina l'Organo di Controllo;
- alla nomina l'Organo di Revisione, nel caso in cui ricorrano i presupposti previsti dalla norma e comunque se tale funzione non viene esercitata dall'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.lgs. 117/2017;
- all'approvazione entro il mese di novembre di ogni anno del bilancio preventivo ed entro il mese di aprile di ogni anno del bilancio consuntivo;
- allo scioglimento della Fondazione.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare deve essere inviato ai Fondatori almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nei casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione telegrafica, telex o telefax, con semplice preavviso di ventiquattro ore.

L'assemblea dei Fondatori - validamente costituita con la presenza della maggioranza dei membri - è presieduta dal più anziano di età tra essi e le re-

lative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto di chi la presiede.

A cura di colui che sarà stato designato a presiederla verrà redatto, di ciascuna assemblea, il relativo verbale, su apposito libro numerato e bollato, che dovrà essere firmato dal Presidente e da chi figurerà da Segretario.

Le riunioni dell'assemblea dei Fondatori si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario.

ARTICOLO 10

La Fondazione è amministrata da un Amministratore Unico che ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, ovvero, se così deliberato dall'Assemblea dei Fondatori, da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, nominati come previsto nel precedente articolo 9.

L'Amministratore Unico, ovvero, il Presidente, ed i membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica un anno, salva nomina di maggior durata, comunque, non superiore a tre anni e sono rieleggibili.

Se per qualsiasi motivo il Presidente, il Vice Presidente o un Consigliere vengono a cessare dalla carica durante il periodo predetto l'Assemblea dei Fondatori provvederà alla sostituzione.

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, se lo riterrà opportuno, nomi-

nerà il Segretario generale, salvo revoca da parte del Consiglio medesimo.

Il Segretario generale può essere prescelto al di fuori dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 11

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

Esso si riunisce almeno due volte all'anno ovvero ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente, o sia richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nei casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione telegrafica, telex o telefax, con semplice preavviso di ventiquattro ore.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei votanti.

In caso di parità prevale il voto di chi lo presiede.

Alle riunioni del Consiglio può partecipare, con parere consuntivo e non vincolante, il Direttore artistico. Il Consiglio, ove lo ritenga opportuno, può invitare altre persone ad assistere alle sue riunioni.

Il verbale è redatto dal Segretario; in mancanza del Segretario, è redatto da un Consigliere designato o da chi presiede il Consiglio di Amministrazione; il verbale redatto su apposito libro numerato e bollato, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

ARTICOLO 12

L'Amministratore Unico o il Presidente hanno la rappresentanza legale della Fondazione medesima, sia di fronte a terzi, sia in giudizio.

All'Amministratore Unico ed al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri necessari per l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria della Fondazione, con esclusione unicamente di quelli riservati all'Assemblea e di cui al precedente articolo 9 con facoltà di nominare procuratori.

In particolare ed a titolo meramente esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico delibera in ordine:

- a) alla redazione annuale del bilancio preventivo e di quello consuntivo;
- b) all'accettazione dei lasciti, delle donazioni, delle erogazioni liberali in denaro, dei contributi e dei finanziamenti;
- c) agli acquisti ed alle alienazioni di beni mobili ed immobili;
- d) all'erogazione di fondi;
- e) alla determinazione dei rimborsi spese per il Presidente, il Vice Presidente, i Consiglieri, il Direttore artistico ed il Segretario generale e alla determinazione di emolumenti per il Direttore artistico e il Segretario generale;
- f) agli eventuali regolamenti interni alla Fondazione, nonché alla loro modi-

fica, revoca ed abrogazione;

g) all'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui al punto 4 dell'articolo 4;

h) a qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione;

i) alla nomina di un Segretario generale;

j) alla nomina di un Comitato scientifico composto da non più di cinque membri, eminenti personalità dell'arte e della cultura.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega e può nominare procuratori, anche esterni, per determinati atti o categorie di atti; non sono delegabili le attribuzioni relative alla redazione del bilancio sia preventivo che consuntivo.

ARTICOLO 13

Il Presidente convoca l'eventuale Consiglio di Amministrazione e lo presiede proponendo gli argomenti da trattare nelle adunanze.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

La presenza e/o la firma del Vice Presidente fa fede, anche nei confronti dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 14

Il Direttore artistico, collaborando con l'organo amministrativo predispone, coordina e dirige le attività artistiche della Fondazione, il Segretario generale, collaborando con l'organo amministrativo, dirige ed amministra il personale dipendente, entrambi, sempre collaborando con l'organo amministrativo, predispongono i bilanci preventivi e consuntivi e svolgono inoltre tutti i

compiti e le funzioni che gli saranno delegati dal Consiglio.

Il Comitato scientifico segue i profili culturali e artistici della Fondazione e svolge una funzione consultiva presso l'Organo Amministrativo e il Direttore artistico, collaborando, esprimendo pareri, apportando aggiornamenti e informazioni su scala nazionale e internazionale.

ARTICOLO 15

1. La gestione finanziaria della Fondazione è soggetta al controllo di un Organo di Controllo, formato da un Sindaco Unico che deve essere un Revisore legale iscritto al relativo Registro.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi ed è sempre rieleggibile.

2. All'Organo di Controllo sono affidati i seguenti compiti:

- vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i.. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo svolge altresì il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale.

3. L'Organo di Revisione legale è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. o comunque quando l'Organo di Controllo non eserciti anche tale specifica funzione. E' formato da un Revisore legale iscritto al relativo Registro.

ARTICOLO 16

1. Lo scioglimento è deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei componenti dell'Assemblea dei Fondatori, che all'atto della messa in liquidazione nomina uno o più liquidatori che si occuperanno della devoluzione del patrimonio.

2. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i..

ARTICOLO 17

Per tutto quanto non espressamente disposto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni, del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. e delle Leggi speciali in materia.

MARIA BEATRICE MERZ

ANGELO MASCOLO Notaio

Esente da imposta di bollo.

Si omettono gli estremi di registrazione ai sensi dell'articolo 66 lettera e) del DPR 26 aprile 1986 n. 131.

Il sottoscritto Angelo Mascolo, in qualità di Notaio, dichiara, ai sensi dell'articolo 22, comma 1 del D.Lgs n. 82/05, che la copia dell'allegato "A" Statuto, del VERBALE di assemblea dei Fondatori è conforme all'originale.
Torino, lì 30 dicembre 2024